

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 18 (1971)
Heft: 10

Artikel: Ad ogni abitante della Svizzera un posto protetto
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-365757>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Ad ogni abitante della Svizzera un posto protetto

Con rapporto dell'11 agosto 1971, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di prendere conoscenza della concezione 1971 della protezione civile. La nuova concezione è il risultato di lavoro di una commissione di studio costituita nel 1966 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, d'intesa con il Consiglio federale, allo scopo «di creare basi sicure per la valutazione dei pericoli che possono minacciare la popolazione civile, di indicarne le possibilità di protezione, nonché di elaborare, conseguentemente, un rapporto e proposte riguardanti i criteri d'una protezione tecnicamente realizzabile e sopportabile dal punto di vista finanziario».

Il rapporto commissionale, ora approvato dal Consiglio federale, detta i principi fondamentali dei provvedimenti esecutivi che dovranno essere presi nei prossimi vent'anni per la protezione della nostra popolazione civile. Il maggior peso delle misure viene riposto sulla previdenza e sulla prevenzione, mentre prima si era piuttosto portati a salvare e a curare.

Secondo la nuova concezione, la protezione civile deve accrescere la capacità di resistenza del nostro Paese di fronte agli attacchi e ai tentativi di ricatto da parte di potenze straniere, e cooperare, con la sua attendibilità, al mantenimento della nostra indipendenza e integrità nazionali senza una guerra.

Con l'esercito e con l'economia di guerra, la protezione civile deve poi consentire, in stato di neutralità armata, ma specialmente in caso di guerra, al più gran numero di abitanti di uscirne sani e salvi, stabilendo con ciò le basi della sopravvivenza e della ricostruzione del Paese.

La protezione civile deve infine poter recare il suo soccorso anche in caso di catastrofi del tempo di pace, insieme con i mezzi e le altre organizzazioni civili esistenti e con le truppe, in modo speciale con quelle di protezione aerea. Da un esame accurato dei nuovi aspetti bellici, coi più recenti sistemi d'armi e le loro possibilità d'impiego che farebbero più vittime tra la popolazione civile che non tra i reparti dell'esercito in combattimento, risulta in primo luogo la necessità di offrire ad ogni abitante della

Svizzera un posto protetto. La sistemazione dei rifugi, sia privati che collettivi, dev'essere perciò attivata in conformità. I rifugi vanno pertanto costruiti, d'ora in avanti, anche dove la legge del 1963 non ne faceva obbligo, vale a dire nelle località con meno di 1000 abitanti. Data poi la minaccia generale incombente e localmente indefinita, e non disponendo più gli organi dell'avvistamento e della segnalazione aerea del tempo necessario per dare l'allarme alla popolazione civile, causa l'impiego improvviso delle nuove armi onnidiestruttive, l'occupazione dei rifugi deve avvenire in modo graduale e preventivo a seconda della situazione politica e militare e dietro ordine delle autorità responsabili. Ciò richiede non soltanto una sufficiente base d'apprezzamento, ma anche un chiaro disciplinamento in vista della tempestiva impartizione e della conseguente esecuzione degli ordini d'occupazione dei rifugi.

La nuova concezione prevede altresì la rinuncia all'evacuazione e al trasferimento di parti della popolazione. Infatti, di fronte al concetto moderno di minaccia, più nessuna parte del nostro territorio può essere considerata come «sicura». La durata e l'intensità prevedibili degli effetti delle armi non consentirebbero di garantire l'approvigionamento delle frazioni di popolazione evacuate. La possibilità d'un attacco di sorpresa con armi moderne impedisce altresì lunghi trasporti di popolazione. L'unico provvedimento efficace in una guerra futura consiste quindi nella cosiddetta «evacuazione verticale», nella possibilità cioè di trovare un sicuro ricovero sotterraneo al proprio domicilio o al proprio posto di lavoro, oppure nelle sue immediate vicinanze, nei rifugi collettivi che verranno a costituire delle vere e proprie «isole di sopravvivenza».

La realizzazione della concezione 1971 della protezione civile, nel suo senso più diretto e specifico di garantire ad ogni abitante della Svizzera un posto protetto in rifugio, richiederà all'incirca, nei prossimi 20 anni, un onere finanziario complessivo di 6,75 miliardi di franchi, ripartiti tra Confederazione, Cantoni, Comuni, stabilimenti e privati. Le quote che, conformemente all'attuale

diritto spetteranno alla Confederazione, comportano annualmente 180 milioni di franchi in cifra tonda, che corrispondono, in ordine di grandezza, alle spese già previste nell'ambito della pianificazione finanziaria a lunga scadenza.

È ovvio che le due leggi federali sulla protezione civile e sull'edilizia di protezione civile risalenti agli anni 1962 e 1963 dovranno essere adattate alla nuova concezione. Le rispettive proposte di revisione saranno sottoposte alle Camere più tardi, con un messaggio speciale. Sarebbe certo da irresponsabili negare l'importanza e la necessità delle sagge misure precauzionali testé prese dalle nostre supreme autorità responsabili.

La storia di tutti i tempi ci insegna che l'autoprotezione è una cosa buona e giusta. E questo insegnamento ci viene nientemeno che da Dio. Si legge infatti nel Vecchio Testamento che Geova, prima di mandare il diluvio universale, ordinò a Noè di costruire con tavole di legno un'arca autosufficiente e spaziosa, divisa in compartimenti, stuccata dentro e fuori con catrame. Noè ubbidì ed entrò nell'arca con la moglie, con i figli e con le mogli dei suoi figli, munito delle dovute scorte di cibo per tutti. D'ogni specie d'animali poi, egli fece entrare un maschio e una femmina, onde perpetuare la specie. Dopo il diluvio, Noè uscì dall'arca sano e salvo con la sua gente.

Sono passati i millenni, ma non si può ancora dire che gli uomini abbiano imparato la lezione dell'arca. Le sciagure, le catastrofi, le guerre si susseguono a scadenze ravvicinate. Sotto la mazzata del dolore e della paura, sempre gli uomini fanno solenne promessa di saggezza futura. Poi, tornata la bonaccia, ogni volta è tutto da rifare in materia di prevenzione e di sicurezza. Si dimentica il diluvio e si dimentica l'arca. Ma le nostre autorità ora ci richiamano al pericolo e ci inducono ai provvedimenti più appropriati da prendere: in questa nostra era atomica, la nuova arca di salvezza e di sopravvivenza non può essere che il rifugio familiare o comune, costruito con tutti i criteri dettati dalla tecnica moderna e imposti dai nuovi effetti delle armi.

Jede Zivilschutzstelle braucht fixona-Gipsbinden

fixona-Gipsbinden

fixona-Gipsbinden

fixona-Gipsbinden

fixona-Gipsbinden

sind bei sachgemässer Lagerung über 10 Jahre lang haltbar ohne Einbusse ihrer Qualität.

verfügen über aussergewöhnliche B'ege- und Zugfestigkeit.

sind leicht modellierbar und angenehm zu tragen.

erhärten **schnell** und **ohne** Gipsverlust.

Legen Sie noch heute einen Vorrat an! (10 Jahre haltbar.)

fixona
Schnell-Gipsbinden
Schweizer Produkt

Verbandstoff-Fabrik Zürich AG

Seefeldstrasse 153, 8034 Zürich

